

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche**

N. 114-15241/2018

Oggetto: *Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.*

Impresa:	Cartiere Enrico Cassina s.r.l.
Stabilimento di:	Pinerolo
Sede Legale:	Piazza Sisto Frajria 4/7 10064 Pinerolo (TO)
Sede Operativa:	Piazza Sisto Frajria 4/7 10064 Pinerolo (TO)
Attività	codice 6.1b) – <i>Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno</i>
Posizione Impresa:	003467
P. IVA:	00479570012

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. 65-32239/2013 del 8 agosto 2013 l’Impresa in oggetto è stata autorizzata all’esercizio della seguente attività IPPC:
 - **codice 6.1b)** – *Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno*
- la suddetta autorizzazione è stata aggiornata per modifica non sostanziale con i seguenti atti :
 - D.D. n. 20-8745/2014 del 18/03/2014
 - D.D. n 266-43669/2015 del 23/12/2015
 - D.D. n. 134-13281/2016 del 27/05/2016
 - D.D. n. 143-12702/2017 del 08/06/2017
- con D.D. n. 51-14639/2018 del 07/06/2018 è stata variata la titolarità della suddetta Autorizzazione da Cartiere Enrico Cassina s.n.c. a Cartiere Enrico Cassina s.r.l.
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni

che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef – *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – *Best Available Techniques*);
- il procedimento per il riesame dell'autorizzazione è stato avviato ai sensi dell'art 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in data 22 marzo 2016 (prot. n. 37308);
- a seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions del settore di produzione di carta o cartoni, in data 22 marzo 2016 (prot. n. 37308) la Città Metropolitana di Torino, in qualità di autorità competente, ha avviato i procedimenti di riesame per le attività di cui al punto 6.1 b) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, stabilendo, ai sensi del c. 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, un calendario per la presentazione della documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di riesame
- l'impresa Cartiere Enrico Cassina s.r.l., ha presentato domanda di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in data 29/09/2017 (prot. n.114531)
- le riunioni della Conferenza di Servizi si sono tenute in data 14/12/2017 ed in data 05/06/2018 e sono state convocate ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con note rispettivamente del 27/10/2017 (prot. n. 129538) e del 08/05/2018 (prot. n. 55094);

ESAMINATO:

- la documentazione tecnica allegata alla domanda di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 29 Settembre 2017;
- le successive integrazioni, trasmesse con note del 05/10/2017 (prot. n.116996), del 31/10/2017 (prot. n. 130844), del 27/02/2018 (prot. n. 25920), del 19/03/2018 (prot. n. 34381/2018) e del 30/03/2018 (prot. n. 40638);
- le risultanze del sopralluogo svolto dai tecnici della Città Metropolitana di Torino in data 23 aprile 2018;
- i seguenti documenti di riferimento redatti dall'IPPC Bureau di Siviglia (BRef) sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Pulp, Paper and Board Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control) (2015)

- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

ACQUISITI:

- il parere della SMAT prevenuto in data 07/06/2018 (prot. n. 69646)
- relazione controllo integrato di ARPA pervenuto in data 20/12/2017 (154851)

VALUTATE:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE".
- l'art. 1 della L. n. 56 del 7 aprile 2014;
- il D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, di poter autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Impresa Cartiere Enrico Cassina s.r.l. con stabilimento ubicato nel Comune di Pinerolo, Piazza Sisto Frajria 4/7, all'esercizio dell'attività:
 - **codice 6.1b)** – *Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno*
- al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di dover includere, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, quali misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli artt. 29-bis e 29-septies del D.Lgs. 152/06, le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, "il 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni";
- dal 1 gennaio 2015, pertanto, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino.

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

- DETERMINA -

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di riesame, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa **Cartiere Enrico Cassina s.r.l.** per l'esercizio, presso l'installazione sita in Piazza Sisto Frajria 4/7 nel Comune di Pinerolo, dell'attività IPPC:
 - **codice 6.1b)** – *Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso;
4. di stabilire che **entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto**, dovranno essere pagate le garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i., alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, adeguandole al presente provvedimento, anche in relazione alla durata;
5. di stabilire che il presente atto ricomprende l'attività di recupero rifiuti per cui è stato attribuito il **numero di iscrizione 49/2013** al Registro provinciale ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
6. di stabilire altresì che la società provveda a versare i prescritti diritti di iscrizione al citato registro **entro il 30 aprile di ciascun anno**;
7. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;

- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore è tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

- INFORMA -

che copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comune di Pinerolo, all'A.R.P.A. Piemonte, alla ACEA Pinerolese S.p.A., alla SMAT S.p.A. e all'ASL TO3.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto.

Torino, 20 giugno 2018

EC

Il Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria
e Risorse Energetiche
Dott. Guglielmo FILIPPINI

INDICE DELL'ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	8
2. CONDIZIONI GENERALI.....	8
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	11
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	12
4.1. LIMITI DI EMISSIONE.....	12
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	13
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI.....	14
4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO	15
4.6. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA	17
5. EMISSIONI NELLE ACQUE.....	18
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE	18
5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....	18
5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE	18
5.2. LIMITI DI EMISSIONE.....	18
5.3. CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO.....	19
5.4. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	19
5.5. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	20
5.6. BILANCIO IDRICO.....	22
5.7 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO	22
6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME	23
6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI.....	23
6.2. MESSA IN RISERVA CER 03.03.07.....	25
6.3. GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ.....	26
7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE.....	26
8. EMISSIONI SONORE.....	27
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE	27
TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI.....	27
TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI	28
TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE	29

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Codice 6.1b) – <i>Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno</i>	Capacità massima di impianto 70 t/giorno
---	--

L'attività principale è la **produzione, a partire da carta da macero, di rotolo di carta da imballo o da ondulare.**

Le fasi di processo svolte nel ciclo produttivo sono:

- Stoccaggio della carta da macero
- Cernita manuale e successivo carcio del pulper
- Spappolatura e separazione meccanica delle impurità
- Linea continua produzione carta-cartone
- Operazioni di finitura, bobinatura
- imballaggio e deposito

Gli impianti presenti in stabilimento sono:

- N. 1 macchina continua per la produzione della carta partendo da macero proveniente da raccolta differenziata.
- Macchina bobinatrice per l'allestimento delle bobine prodotte in Macchina Continua.
- Centrale termica con una caldaia a metano per la produzione del vapore di potenzialità pari a 5,369 MWt.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e s.m.i..

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al **quadro impiantistico** descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'**attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di

- effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
- b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare **attuazione agli adempimenti** richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.
 4. Per l'**effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli** e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
 5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
 6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di **emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
 7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti".
 8. Ai fini della pubblicazione del Report Ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, qualora il Gestore ritenga

di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del Report Ambientale (che dovrà essere nominata "**Report Ambientale – versione pubblicabile**"), epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del D. Lgs. 152/06, le ragioni per cui **può essere richiesta la non pubblicazione** di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:

- riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - tutela della proprietà intellettuale;
 - pubblica sicurezza o difesa nazionale.
9. Il Gestore deve inviare, contestualmente al Report Ambientale di cui al punto 7, un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di **Dichiarazione E-PRTR** per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
 10. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi** o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana **almeno 60 giorni prima della riattivazione** e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".
 11. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di **violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
 12. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti** che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
 13. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Pinerolo e all'ARPA Piemonte la **cessazione definitiva delle attività**. Il Gestore, **entro 60 giorni** dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato

del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):

- a. i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- b. le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
- c. gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- d. le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
- e. i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
- f. le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
- g. le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, anche in accordo a quanto richiesto al punto 4 del paragrafo 7 ;
- h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è

disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.

2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la **planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata**, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di **aggiornare** e, se del caso, allegare alla **comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo "Protezione del suolo e delle acque sotterranee"** (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori

limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione riportato nel Quadro Emissioni in Atmosfera.

3. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
4. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
5. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
6. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

7. Il Gestore deve assicurare che l'**esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
8. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni** ed **ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto. Deve essere tenuta traccia per almeno cinque anni degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo.

9. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
10. Le **emissioni fuggitive** che possono generarsi durante l'esercizio degli impianti, ossia le emissioni risultanti da una perdita graduale di tenuta di un componente delle apparecchiature designate a contenere un fluido (gassoso o liquido), devono essere limitate il più possibile. A tal fine, il gestore garantisce l'adozione delle opportune misure tecniche e gestionali degli impianti e una loro regolare attività di manutenzione.
11. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

12. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
13. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
14. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
15. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50

metri.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

16. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
17. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come “emissioni trascurabili” o “inquinanti trascurabili”.
18. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell’ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrollo periodici alle emissioni.
19. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Città Metropolitana di Torino, al dipartimento provinciale dell’ARPA e al Comune di Pinerolo, il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 9 “Comunicazioni agli enti”.
20. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell’impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
21. Per l’effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988).

I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 4.4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO _x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
O ₂	UNI 9968 (metodo gascromatografico) prEN 14789 (metodo paramagnetico)	ISO 12039
COT	UNI EN 13526:2002 UNI 12619 :2002	----
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096 :2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

4.6. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA
VALORI LIMITI ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

Reparto	N° camino	Fase	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite in concentrazione (mg/Nm ³)	Limite in flusso di massa (kg/h)	Impianto di abbattimento	Periodicità di auto-controllo
CT	A	CENTRALE TERMICA CALDAIE	8000	POLVERI TOTALI	5	0,05		ANNUALE(***)
				NO _x (come NO ₂)	150	1,5		
				CO	100	1,0		
				(**)	(**) - (*)	(**) - (*)		
MC	B	SCAMBIATORE FUMANE SECCHERIA	25000	POLVERI TOTALI	10	0.250		TRIENNALE
				SOT	10	0.250		

(***) Mantenere la periodicità riferita all'ultimo autocontrollo eseguito

(**) Per altri inquinanti qui non specificati si applicano i limiti di cui all'allegato I alla parte V del d.lgs. 152/06

(*) Valori limite riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso del 3%

5. EMISSIONI NELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

La ditta Cartiere Enrico Cassina s.r.l. è stata autorizzata con concessione definitiva rilasciata con D.D. n. 746-25455 del 19/09/2017 (per 15 anni decorrenti dal 19/09/2017 e in scadenza al 19/09/2032) per la **derivazione di acqua ad uso industriale da un pozzo**, sito nel Comune di Pinerolo profondo 35 metri, in misura di 6.000 mc medi annui e portata massima pari a 25 l/s. Ai sensi di legge il rinnovo per la concessione di derivazione di acqua dal pozzo deve essere presentata 1 anno prima della scadenza e quindi entro il 19/09/2031.

E' presente un totalizzatore per la misura della portata di acque prelevate da pozzo.

L'Azienda preleva inoltre da acquedotto SMAT per gli utilizzi igienico sanitari

5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE

L'Impresa Cartiere Enrico Cassina s.n.c. è autorizzata a **scaricare nella fognatura pubblica SMAT**, i propri **reflui tecnologici e industriali**, previo trattamento in impianto di depurazione di tipo chimico-fisico, i reflui domestici nonché, secondo le prescrizioni riportate al paragrafo 5.7 Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio, le acque meteoriche e di dilavamento dell'impianto provenienti dal piazzale di stoccaggio carta da macero.

L'Impresa è inoltre autorizzata a **scaricare esclusivamente i propri reflui tecnologici di raffreddamento nel corpo idrico superficiale denominato 'Rio Moirano'**.

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque

5.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. L'Impresa deve rispettare i **limiti** allo scarico finale previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire** gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.

5.3. CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

3. L'Impresa deve tempestivamente comunicare alla Città Metropolitana di Torino e all'A.R.P.A., qualunque **arresto totale e/o parziale non programmato** dell'impianto di trattamento e la rimessa in esercizio del medesimo. In tali eventualità, l'Impresa dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.
4. L'Impresa deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali necessari al fine di **evitare eventuali ristagni in alveo dei reflui scaricati nei periodi di completa secca**, legati a riparazioni o a manutenzione straordinaria del corpo idrico recettore dello scarico e comunque l'Impresa deve attenersi alle prescrizioni che il gestore del Rio potrebbe eventualmente definire in merito.

5.4. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

5. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, tutta la strumentazione di misura e controllo dell'impianto di depurazione, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
6. L'Impresa deve **garantire l'accessibilità dello scarico** per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per il campionamento.
7. L'Impresa deve garantire **idonea manutenzione ordinaria e straordinaria** del sistema di trattamento, al fine di permetterne un costante ed efficiente funzionamento
8. Il Gestore si deve impegnare ad osservare le norme previste dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e successive modificazioni e dal Decreto Legislativo 152/06, in particolare:
 - a. non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
 - b. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento.

9. Il Gestore deve comunicare preventivamente, alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA, **eventuali variazioni** della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.
10. Devono essere presenti in stabilimento lo **schema dell'impianto di depurazione reflui** con la sequenza dei trattamenti e la **planimetria dello stabilimento** riportante la posizione e la denominazione delle fasi dell'impianto di depurazione reflui e della rete idrica e fognaria.

5.5. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

11. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA ed alla SMAT, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare l'autocontrollo periodico allo scarico idrico.
12. Ai fini di una corretta gestione del ciclo delle acque, il Gestore disponga il **monitoraggio** dei **parametri chimico-fisici** indicati nella successiva **Tabella 1**, su un campione di effluente dalla vasca di trattamento, con la frequenza riportata nella terza colonna.

Tabella 1 – Monitoraggio depuratore

PARAMETRO ⁽¹⁾	PUNTI DI MISURA	FREQUENZA DI MONITORAGGIO
<i>pH</i>	Uscita depuratore	Giornaliero
<i>COD</i>	Uscita depuratore	Giornaliero
<i>Solidi Sospesi Totali</i>	Uscita depuratore	Giornaliero
<i>BOD₅</i>	Uscita depuratore	Settimanale
<i>Azoto Totale</i>	Uscita depuratore	Settimanale
<i>Fosforo Totale</i>	Uscita depuratore	Settimanale

(1) Il parametro potrà essere monitorato anche utilizzando un kit portatile d'analisi, previa dimostrazione analitica dell'equivalenza dei risultati con quelli ottenibili con metodo ufficiale.

13. Il Gestore deve eseguire il monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni allo **scarico finale in rete fognaria** dei parametri riportati in **Tabella 2** e **con la periodicità indicata**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. n. 152/06, salvo diversamente indicato nella presente autorizzazione, e secondo le metodiche definite dal manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento della linea produttiva.

Tabella 2 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in rete fognaria

	<i>Parametro</i>	<i>Punto di misura</i>	<i>Limite</i>	<i>Unità misura</i>	<i>Frequenza monitoraggio e controllo</i>
1	pH	Scarico finale	5,5÷9,5		Annuale
5	materiali grossolani	Scarico finale	assenti	mg/l	Annuale
6	solidi sospesi totali	Scarico finale	≤ 400	mg/l	Annuale
7	BOD ₅	Scarico finale	≤ 1600	mg/l	Annuale
8	COD	Scarico finale	≤ 2000	mg/l	Annuale
9	Alluminio	Scarico finale	≤ 2	mg/l	Annuale
13	Cadmio	Scarico finale	≤ 0,02	mg/l	Annuale
14	Cromo totale	Scarico finale	≤ 4	mg/l	Annuale
15	Cromo VI	Scarico finale	≤ 0,2	mg/l	Annuale
16	Ferro	Scarico finale	≤ 4	mg/l	Annuale
17	Manganese	Scarico finale	≤ 4	mg/l	Annuale
19	Nichel	Scarico finale	≤ 4	mg/l	Annuale
20	Piombo	Scarico finale	≤ 0,3	mg/l	Annuale
21	Rame	Scarico finale	≤ 0,4	mg/l	Annuale
24	Zinco	Scarico finale	≤ 1	mg/l	Annuale
29	Solfati	Scarico finale	≤ 1000	mg/l	Annuale
30	Cloruri	Scarico finale	≤ 1200	mg/l	Annuale
32	Fosforo totale	Scarico finale	≤ 10	mg/l	Annuale
33	Azoto ammoniacale	Scarico finale	≤ 30	mg/l	Annuale
34	Azoto nitroso	Scarico finale	≤ 0,6	mg/l	Annuale
35	Azoto nitrico	Scarico finale	≤ 30	mg/l	Annuale
42	Tensioattivi totali	Scarico finale	≤ 4	mg/l	Annuale

14. Il Gestore deve adottare opportune misure al fine di **evitare qualsiasi commistione tra i reflui tecnologici di raffreddamento e le acque industriali** provenienti dalle lavorazioni
15. Qualora venga attivato lo scarico **dei reflui tecnologici di raffreddamento nel corpo idrico superficiale Rio Moirano**, il Gestore ne deve eseguire il monitoraggio e controllo, verificando il rispetto dei limiti dei parametri riportati della **Tabella 3 – Piano dei controlli analitici allo scarico in acque superficiali** e utilizzando i metodi di campionamento, conservazione del campione ed analisi previsti dalla normativa italiana vigente, riportati nella Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio, allegato II al D.M.A. 31 Gennaio 2005.

Tabella 3 – Piano dei controlli analitici allo scarico in acque superficiali

	<i>Parametro</i>	<i>Punto di misura</i>	<i>Limite</i>	<i>Unità misura</i>	<i>Frequenza monitoraggio e controllo</i>
1	pH	Scarico finale	5,5÷9,5		Annuale
5	materiali grossolani	Scarico finale	assenti	mg/l	Annuale
6	solidi speciali tot	Scarico finale	≤ 80	mg/l	Annuale
7	BOD5	Scarico finale	≤ 40	mg/l	Annuale
8	COD	Scarico finale	≤ 160	mg/l	Annuale
15	Cromo VI	Scarico finale	≤ 0,2	mg/l	Annuale
16	Ferro	Scarico finale	≤ 2	mg/l	Annuale
24	Zinco	Scarico finale	≤ 0,5	mg/l	Annuale
29	Solfati	Scarico finale	≤ 1000	mg/l	Annuale
30	Cloruri	Scarico finale	≤ 1200	mg/l	Annuale
32	Fosforo totale	Scarico finale	≤ 10	mg/l	Annuale
33	Azoto ammoniacale	Scarico finale	≤ 15	mg/l	Annuale
34	Azoto nitroso	Scarico finale	≤ 0,6	mg/l	Annuale
35	Azoto nitrico	Scarico finale	≤ 20	mg/l	Annuale

5.6. BILANCIO IDRICO

16. Il Gestore deve misurare attraverso i contatori ivi installati e registrare mensilmente:

- la portata volumetrica delle acque reflue industriali scaricate in rete fognaria nera gestita da SMAT;
- la portata volumetrica delle acque reflue scaricate nel Rio Moirano
- i volumi mensili dell'approvvigionamento idrico da pozzo e da acquedotto.

17. Il Gestore deve mantenere in funzione a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate installati per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento con relativa annotazione su idonea procedura operativa.

18. Il Gestore deve comunicare i volumi monitorati alla Città Metropolitana di Torino entro il **30 aprile di ogni anno** e con il Report Ambientale annuale, come previsto e meglio specificato al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti e Report Ambientale".

5.7 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

Le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio provenienti dallo stabilimento sono scaricate in fognatura.

19. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche e di dilavamento** presentato unitamente alla prima istanza di Autorizzazione integrata ambientale e successivi aggiornamenti.
20. Il Gestore deve mantenere in perfette condizioni di efficienza ed accessibilità il **punto di prelievo di campioni di controllo sull'immissione delle acque di prima pioggia**, che dovrà risultare l'ultimo prima della confluenza in rete fognaria.
21. Il Gestore disponga l'esecuzione di **idonea pulizia dell'area adibita al deposito del macero** con cadenza almeno settimanale.
22. Il Gestore deve garantire che nei casi di **sversamento accidentale** su superfici non scolanti, siano attuati tutti gli interventi tecnico/gestionali tali da assicurare che l'eventuale sversamento possa essere raccolto e smaltito, evitandone lo scarico in fognatura attraverso il sistema di raccolta delle acque meteoriche.
23. Il Gestore deve indicare in **apposito registro**, eventualmente su supporto informatico, da conservare presso l'insediamento a disposizione dell'autorità di controllo, le date e le modalità con cui sono state effettuate gli eventuali interventi a seguito di sversamenti accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente.
24. Il Gestore deve provvedere alla **messa in sicurezza e bonifica del serbatoio del BTZ** non più utilizzato **entro il 31 agosto 2018**. Ad intervento eseguito il Gestore dovrà predisporre un nuovo **Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche e di dilavamento** ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n.1/R e s.m.i., nel quale vengano considerati gli interventi eseguiti e dovrà trasmetterlo alla Città Metropolitana di Torino **entro il 31 dicembre 2018**.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI

L'Azienda in oggetto è iscritta al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di **recupero di rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con il **n. 49/2013** per la sede operativa in oggetto.

1. L'Impresa è autorizzata, secondo le condizioni previste dal D.Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo I, Capo V (Procedure semplificate), al **recupero di rifiuti** definiti dalle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA 1.1- ALLEGATO 1, SUB ALLEGATO 1 DEL DM 5/2/98 e s.m.i.

Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi corrispondenti. Nello specifico i rifiuti oggetto delle operazioni di recupero sono:

- a) CER 15.01.01 **imballaggi di carta e cartone;**
- b) CER 20.01.01 **carta e cartone.**

1.1.1 Provenienza: attività produttive (industria cartaria, cartotecnica, di trasformazione della carta, tipografie, industrie grafiche, legatorie, produzione di imballaggi) distribuzione di giornali, raccolta differenziata di RSU, altre forme di raccolta in appositi contenitori; attività di servizio.

1.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti, costituiti da: fustellati di cartone, refili, refili misti di tipografia, rigatini di edizione, libri bianchi scartonati invenduti, opuscoli colorati invenduti, cartone ondulato, cartone bianco multistrato, con o senza stampa, bianco giornale da periodici, bianco giornale da quotidiani, resa illustrati invenduti, resa quotidiani invenduti; miscela di carte e cartoni di diverse qualità con presenza di materiali non utilizzabili.

1.1.3 Attività di recupero:

- a) riutilizzo diretto nell'industria cartaria [R3]

1.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- a) carta, cartone e cartoncino nelle forme usualmente commercializzate

- 2. Ai sensi dell'art. 214 comma 7 del D.Lgs. 152/06, il Gestore è tenuto al **versamento del diritto di iscrizione annuale alla Sezione Regionale dell'Albo**, che deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 3. L'**area di stoccaggio** dei rifiuti è pari a 3000 mq di cui 1000 mq coperti. La stima del **quantitativo massimo stoccabile** all'interno dell'area è di 250 t, **il quantitativo di rifiuti recuperato annuo** è pari a circa 10000 t.
- 4. La **Classe di appartenenza** per l'attività di recupero comunicata è la **4** (quantitativo di rifiuti trattati superiore o uguale a 6000 t. e inferiore a 15.000 t/a).
- 5. Le **attività, i procedimenti e i metodi di recupero** non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare non devono:
 - a. creare rischi per l'acqua l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. causare inconvenienti da rumori e odori;
 - c. danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 6. Ove lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in **cumuli**, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
- 7. I rifiuti stoccati in **cumuli**, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del **vento**

8. Le **quantità massime annue di rifiuti impiegabili nelle attività di recupero** sono determinate dalla potenzialità annua dell'impianto in cui si effettua l'attività al netto della materia prima eventualmente impiegata e senza creare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
9. Il **deposito** per lo stoccaggio di rifiuti non può avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo.
10. Presso le aree di deposito devono essere disponibili **dispositivi antincendio** di primo intervento.
11. I rifiuti da recuperare devono essere **stoccati separatamente dalle materie prime** eventualmente presenti nell'impianto.
12. **I rifiuti incompatibili**, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

6.2. MESSA IN RISERVA CER 03.03.07

13. L'Impresa è autorizzata, secondo le condizioni previste dal D.Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo I, Capo IV (Procedura ordinaria), alla **messa in riserva** [R13] del rifiuto con codifica CER 03.03.07 (scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone) a condizione che l'area dedicata allo scopo sia realizzata conformemente al progetto di cui alla nota del 31/10/2017 (prot. n. 130844) e successive intergrazioni.
14. Le **modalità di stoccaggio e le quantità massime stoccabili** per il rifiuto autorizzato in procedura ordinaria sono descritte nella tabella seguente:

CER	Denominazione rifiuto	Modalità di deposito	Area di deposito *	Capacità max di deposito		Tempo max di deposito	Descrizione area di deposito (al termine delle opere)
				(t)	m ³		
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	Sfuso	A	30	90	1 anno	Area asfaltata dotata di rete di raccolta delle acque di prima pioggia

*(rif. Tav. 1/1 allegata a nota integrativa prot. n. 429743 del 16/10/2005 e a D.D. n. 11-232569/2007 del 26/02/2007)

15. Per il calcolo delle **garanzie finanziarie** la capacità massima di stoccaggio di rifiuti non pericolosi è pari a 30 t.

6.3. GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ

16. La gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività deve avvenire secondo le disposizioni previste per il **deposito temporaneo** dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

17. Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi, solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività.

18. La manipolazione dei rifiuti deve avvenire secondo le norme di buona pratica al fine di limitare i rischi per gli operatori e per l'ambiente.

19. Presso lo stoccaggio devono essere disponibili dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito nel Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco.

20. Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere mantenute in buono stato di impermeabilizzazione e munite di pendenza o manufatti atti ad impedirvi il ristagno delle acque meteoriche.

21. Ove possibile devono essere evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorogene o pulverulente.

7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a seguito dell'attività svolta nell'installazione.

2. In riferimento agli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, viste le risultanze della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento presentata ed alla valutazione sistematica del rischio di contaminazione in essa contenuta, il Gestore deve verificare, **con cadenza almeno annuale**, lo stato di efficienza dei presidi attuati nell'installazione per evitare il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (stato della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione

interna ed esterna, bacini di contenimento, sistemi di allerta e controllo, coperture, serbatoi, ecc.).

3. Deve essere adottato un apposito **registro delle verifiche** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate (data e oggetto dell'intervento). Il registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Nel caso di **cessazione definitiva delle attività**, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore deve attuare gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di **Pinerolo** ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, con pubblicazione sul BUR n. 18 del 05/05/2005. Pertanto, i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997. Il Gestore dovrà realizzare e trasmettere **entro il 31 dicembre 2018** una **valutazione di impatto acustico**, a seguito della realizzazione degli interventi eseguiti al fine di ridurre le emissioni sonore.

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4.1-21).	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti gli scarichi idrici (capitolo 5.4-11).	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - SMAT	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2-7)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Pinerolo - SMAT	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3-1)	- Città Metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti , della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3.-4)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3.-5)	- Città Metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito (prescrizione n. 2.-13)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Pinerolo	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2.-12)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione 2.-11)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.1-7)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuali variazioni della rete fognaria interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 5.4.-9)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - SMAT	Entro 30 giorni
Qualunque arresto totale e/o parziale non programmato dell'impianto di trattamento e la rimessa in esercizio del medesimo. (prescrizione n. 5.3-3)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - SMAT	Avviso immediato

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE

Descrizione	Riferimenti
<p>Dati generali di produzione</p> <ol style="list-style-type: none"> numero di ore produttive di ciascun mese e dell'anno; quantitativo mensile di carta prodotta; piano delle manutenzioni effettuate, apparecchiature sostituite, interventi impiantistici e di processo realizzati che abbiano valenza sugli aspetti ambientali trattati nel presente atto. Confronto con i BAT-AEL (scarico idrico, consumi energia) 	paragrafo 2
<p>Emissioni in atmosfera</p> <ol style="list-style-type: none"> relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel Quadro delle Emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al successivo capitolo Misure dirette discontinue (periodiche e sistematiche); 	paragrafo 4
<p>Acque</p> <ol style="list-style-type: none"> quantitativi mensili di acqua prelevata da pozzo e di acqua scaricata in fognatura e in corpo idrico superficiale; risultati dei monitoraggi indicati in Tabella 1: i dati potranno essere forniti in forma aggregata, utilizzando grafici o tabelle che meglio ne evidenzino l'andamento nel tempo; relazione con i risultati degli auto-controlli effettuati sugli scarichi finali, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato 	paragrafo 5

Descrizione	Riferimenti
Rifiuti 1. quantitativo mensile di rifiuti ritirati dall'esterno per utilizzo nel ciclo produttivo, distinti per codice CER. 2. quantitativo mensile di rifiuti prodotti dal ciclo produttivo, utilizzati e smaltiti, distinti per codice CER.	paragrafo 6
Energia elettrica e termica; 1. consumo di metano annuo per la Centrale termica; 2. energia elettrica acquistata all'esterno; 3. consumo termico complessivo e specifico di stabilimento; 4. consumo elettrico complessivo e specifico di stabilimento; 5. interventi impiantistico gestionali effettuati che abbiano prodotto un risparmio energetico.	paragrafo 2
Relazione sull'assoggettabilità alla Dichiarazione E-PRTR - il documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione	prescrizione n. 9 paragrafo 2
Versione pubblicabile del Report Ambientale - solo nel caso si intendano sottrarre alcune informazioni all'accesso del pubblico	prescrizione n. 8 paragrafo 2

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Pinerolo

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino, canale Ambiente.